



Provincia Regionale di Messina

5° Dipartimento

1° U.D. - Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente

Via Lucania n. 20 - 98100 Messina - Tel.(090)7761957 - Fax (090)7761958

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DELL' 08/04/2011

Oggetto: Nuova iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, della ditta "PI.ECO S.r.L." per l'esercizio nell'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti delle attività di recupero R3 (Recupero/riutilizzo di altre sostanze organiche) ed R5 (Recupero/riutilizzo di altre sostanze inorganiche).

E' COPIA CERTIFICATA DELL'ORIGINALE
DEPOSITATA NEGLI ATTI DI QUESTO
UFFICIO

IL DIRIGENTE

Data 8 APR. 2011

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29.04.2006, il quale ha abrogato all'art. 264, comma 1 lett. l) la precedente normativa che disciplinava la gestione dei rifiuti (D.Lgs n. 22/97);

VISTO il D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale:

- dal 13.02.2008" ha riassegnato alle Province le competenze sull'iter semplificato delle operazioni di recupero di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/06;

- ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, **in particolare:**

"all'allegato IV del Decr. .Lgs n. 152/06 recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto".

VISTO il D.Lgs n. 205 del 03/12/2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla parte IV del Dlgs 152/2006";

VISTO il comma 1 dell'art. 265 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii il quale stabilisce che, le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta dello stesso decreto;

VISTO il comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06 il quale dispone che, la comunicazione di inizio attività di cui al comma 1 dello stesso decreto, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

VISTO il comma 6 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06 il quale dispone che, la procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto;

VISTO il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998, emanato in attuazione degli articoli 31 e 33 dell'abrogato D.Lgs n. 22/97, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTO il D.M. A. n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato le norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri di cui agli artt. 32 co. 3, e 33 co. 3 del D.Lgs n. 22 del 05.02.1997 (oggi artt. 214-215-216 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii), dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, che devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

VISTO il D.M.A. 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 05 febbraio 1998;

VISTA la nota datata 23.12.2010, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 27.12.2010 al n. 45596, con la quale la ditta "PI.ECO S.r.L.", con sede legale in Montagnareale Via Belvedere n. 25, ha inoltrato comunicazione di inizio attività ex art. 216 commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs n. 152/06, corredata da documentazione tecnico-amministrativa, per l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R5 nel sito ubicato in Contrada Mulinello del Comune di Patti;

VISTO il D.D.S. n. 907 del 25.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ha concesso, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06, alla ditta "PI.ECO S.r.L.", con sede legale in Via Belvedere n. 25 del Comune di Montagnareale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, derivanti dal nuovo impianto di triturazione rifiuti di legno, scarti di verde, di potatura e frantumazione inerti, da svolgere in Contrada Mulinello del Comune di Patti;

VISTA la relazione istruttoria, definita in data 14.03.2011 dal Funzionario Responsabile della 3° U.O. competente, acquisita agli atti del fascicolo della DITTA "PI.ECO S.r.L.", nella quale risulta che la

documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti le attività di recupero richieste, di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs n. 152/06;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

PROCEDERE, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii, all'iscrizione della ditta "PI.ECO S.r.L. nel registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, con il n° 251/11, per l'esercizio nell'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti delle attività di recupero R3 ed R5, di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1 al DMA 05.02.1998, così modificato dal D.M.A. n. 186/06: **avente**:

- sede legale: MONTAGNAREALE (ME) Via Belvedere n. 25;

- Iscrizione Camera di Commercio di Messina: REA n. 211815;

- Codice Fiscale e Partita Iva : 03088890839;

- Legale Rappresentante: **PIPPO PIZZO** nato a Montagnareale (ME) il 15.11.1961 ed ivi residente in Via Belvedere n. 23 - Cod. Fiscale < PZZPPP61S15F395E >;

- Responsabile Tecnico: **PIPPO PIZZO** nato a Montagnareale (ME) il 15.11.1961 ed ivi residente in Via Belvedere n. 23 - Cod. Fiscale < PZZPPP61S15F395E >;

AUTORIZZARE la gestione delle attività di recupero R3<Recupero/riutilizzo di altre sostanze organiche > ed R5<Recupero/riutilizzo di altre sostanze inorganiche> di cui all'allegato C) del D.Lgs n. 152/06, dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato-suballegato 1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.A. n. 186/06, nell'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti;

STABILIRE che l'iscrizione di cui sopra abbia una durata di cinque anni 5(cinque), con decorrenza dal 14.03.2011, data di conclusione dell'iter procedurale di iscrizione, relativamente alle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi indicate all'allegato 1-sub allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle seguenti tabelle:

2- R3 RECUPERO/RIUTILIZZO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

tabella a)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti(CER)	Q.tà/annua tonn
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101][030105][150103][030199][170201] [200138] [191207][200301]	500
9.2	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105]	500
16.1	rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: - lett c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero -lett. h) scarti di legno non impregnato -lett. l) - rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	[030105] [030101]	250
		[150103] [200138] [030101] [030199]	250
		[200201]	500

per una quantità complessiva annuale di tonn. 2000 prevista alla classe VI del DMA 350/98

3 - R5 RECUPERO/RICICLO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE

tabella b)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	[101311][170101][170102][170103][170802][170107] [170904][200301]	1000
7.2	rifiuti di rocce da cave	[010399][010408][010410][010413]	200
7.6	conglomerato bituminoso,	[170302]	700
7.31bis	Terre e rocce da scavo	[170504]	1100

per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 3000 prevista alla classe VI del DMA n. 350/98

IMPORRE al gestore, sopra generalizzato, esercente l'impianto sito in Contrada Mulinello del comune di Patti, le seguenti prescrizioni:

1 - l'attività di recupero R3 dei rifiuti riportati nella sopra indicata tabella a) dovrà avvenire nell'area coperta pari a mq 400, secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla "ditta "PI.ECO S.r.L.", agli atti di questo Ufficio;

1.1 - il quantitativo massimo giornaliero di tutti i rifiuti di cui alla superiore tabella a), ammesso alle operazioni di messa in riserva (R13) a servizio delle operazioni di recupero R3, non può eccedere le 10 tonnellate;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

8 APR 2011

Data _____

1.2 - il quantitativo massimo annuale dei rifiuti ammesso alle modalità di messa in riserva a servizio delle operazioni di recupero R3 svolte nell'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti, così come disposto dal comma 3 del DMA n. 186/06, non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 dello stesso decreto;

1.3 - il quantitativo massimo annuale dei rifiuti ammesso alle operazioni di recupero R3, non può eccedere le 2000 tonnellate;

1.4 - i rifiuti di cui alla voce 16.1 dell'allegato 1 al DMA n. 186/06 dovranno essere conferiti in idonei impianti di compostaggio secondo le indicazioni di cui al successivo punto 16.1.3. dello stesso allegato;

2 - l'attività di recupero R5 dei rifiuti riportati nella sopra indicata tabella c) dovrà avvenire nell'area pari a mq 5000, secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla "ditta PI.ECO S.r.L.", agli atti di questo Ufficio;

2.1 - il quantitativo massimo giornaliero di tutti i rifiuti di cui alla superiore tabella b), ammesso alle operazioni di messa in riserva (R13) a servizio delle operazioni di recupero R5, non può eccedere le 10 tonnellate;

2.2 - il quantitativo massimo annuale dei rifiuti ammesso alle modalità di messa in riserva a servizio delle operazioni di recupero R5 svolte nell'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti, così come disposto dal comma 3 del DMA n. 186/06, non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 dello stesso decreto;

2.3 - il quantitativo massimo annuale dei rifiuti ammesso alle operazioni di recupero R5, non può eccedere le 3000 tonnellate;

2.4 - le materie prime secondarie per l'edilizia, prodotte dal ciclo di trattamento dei rifiuti inerti riportati nella sopra indicata tabella b), dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M.A.05.02.1998, così come modificato con DMA n. 186/06;

DISPORRE che la domanda di rinnovo del proseguimento dell'attività di recupero debba essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Tale procedura, senza condizione, deve essere seguita in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, ai sensi del comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06;

DISPORRE che la ditta "PI.ECO S.r.L." comunichi alla Provincia Regionale di Messina-5° Dipartimento 1° U.D. Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente- eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti della denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc;

DISPORRE che la ditta "PI.ECO S.r.L." debba presentare, con cadenza trimestrale, pena la sospensione della presente autorizzazione, una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata per ciascuna tipologia di rifiuti riportato nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita con il dettaglio dei singoli luoghi di destinazione (impianti di recupero e/o riutilizzo);

DISPORRE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero-fatte salve le autorizzazioni, visti, pareri e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi- al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D.Lgs n. 152/06 - **debba avvenire** nel rispetto delle disposizioni di cui :

1- alla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina la materia della gestione dei rifiuti di competenza dello scrivente Ufficio;

2- al provvedimento di cui al D.D.S. n. 907 del 25.11.2010, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ha concesso, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06, alla ditta "PI.ECO S.r.L.", con sede legale in Via Belvedere n. 25 del Comune di Montagnareale, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, derivanti dal nuovo impianto di triturazione rifiuti di legno, scarti di verde, di potatura e frantumazione inerti, da svolgere in Contrada Mulinello del Comune di Patti;

CHE per l'inosservanza da parte della società di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO che è comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti

DARE ATTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto ubicato in Contrada Mulinello del comune di Patti, in cui si espleta l'attività di recupero R3 ed R5;

DISPORRE che l'inoltro della presente determinazione sia trasmessa alla società interessata, al Comune di Patti, all' A.R.P.A (Dipartimento Provinciale di Messina) all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

COPIA CONSERVATA IN ORIGINALE
DEPOSITATA IN QUESTO
UFFICIO
Data 28 APR. 2011

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

AVVERSO alla presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 08 aprile 2011

IL DIRIGENTE
D.ssa Musumeci Carolina

Annotata nel registro delle Determinazioni Dirigenziali al n. 39 in data 08/04/2011

Il presente atto è stato istruito dal 5° Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Per. Ind. Eugenio Faraone)

IL FUNZIONARIO RESP.LE 3° U.O

(D.ssa Concetta Sarlo)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO
UFFICIO

Data

8 APR 2011